



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
RIMINI

47921 RIMINI (RN) Via Destra del Porto n.149/151 – tel. 0541/50211-121 – fax 0541/54373
sito web: www.guardiacostiera.it/rimini - NUMERO EMERGENZA IN MARE: 1530

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il sottoscritto Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di RIMINI:

- Vista** la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- Visti** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- Vista** la Legge regionale 31 maggio 2002, n° 9 recante “Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale” e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** l’articolo 2 della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 09/2002, con riferimento disciplina degli usi del demanio marittimo anche mediante ordinanze di polizia amministrativa nell’attuale quadro ordinamentale in materia di competenze Stato-Regioni;
- Vista** la circolare n. 120 Serie I Titolo Demanio Marittimo prot. n. DEM2A - 1268 in data 24.05.2001 dello stesso Ministero, avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;
- Vista** la Circolare prot. n. 82/022468/I in data 03 aprile 2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- Vista** la Circolare prot. n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari - Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;

COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Protocollo Arrivo N. 15996/2024 del 16-05-2024
Allegato 1 - Class. 1.6 - Copia Documento

“Numero blu 1530” per l'emergenza in mare

In caso di pericolo per la salvaguardia della vita umana in mare chiama tempestivamente il numero gratuito **1530**
oppure il numero gratuito **112** in caso di altra emergenza

Guardia Costiera di Rimini tel. 0541/50211-121



- Visto** il Dispaccio prot. n° 02.01/13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento “compatibilità tra attività nautiche: disciplina”;
- Visto** il Dispaccio n° M_TRA 040701 del 03.05.2011 del Comando Generale delle Capitanerie di porto e segnatamente di quanto contenuto al punto 5) “uniformità nella disciplina delle attività marittime”;
- Visto** il dp. prot. n. 0026421 in data 26.02.2019 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto “Criticità bombole ossigeno medicale nelle ordinanze balneari” a suo tempo esteso alla Regione Emilia-Romagna con la nota prot. n. 5605;
- Considerato** l’esito del comitato balneare tenutosi in data 9 marzo 2023, finalizzato alla valutazione dei contenuti della vigente ordinanza balneare regionale ai fini di modifiche e/o integrazioni e che in tale sede la Direzione Marittima di Ravenna ha fornito specifiche proposte di modifica dell’ordinanza balneare vigente tra cui l’adeguamento dei presidi sanitari delle postazioni di salvataggio;
- Considerato** l’esito del Tavolo tecnico in data 03 aprile 2023 tra la Direzione Marittima di Ravenna e la Regione Emilia-Romagna ed al quale hanno partecipato, gli esperti del settore sanitario regionale e degli esperti del 118 che hanno fornito indicazioni aggiornate sui presidi sanitari ai fini del soccorso marittimo che devono far parte delle dotazioni del personale di salvamento;
- Viste** le indicazioni tecniche sui presidi sanitari ai fini del soccorso marittimo che devono far parte delle dotazioni del personale di salvamento fornite dal Direttore UOC Centrale Operativa 118 ed emergenza territoriale Romagna in data 03 aprile 2023 e condivise dalla Direzione Marittima di Ravenna;
- Vista** la nota prot. n. 36857 della Direzione Marittima di Ravenna inviata alla Regione Emilia-Romagna - Assessorato mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo e commercio con la quale si richiedeva alla Regione Emilia-Romagna di voler valutare di provvedere all’unificazione ed aggiornamento della disciplina del servizio di salvamento in un’ottica di semplificazione, completezza ed omogeneità delle funzioni in materia di disciplina delle attività balneari in ambito demaniale marittimo già disciplinate con l’Ordinanza balneare n. 1/2019 e ss.mm.ii. della Regione Emilia – Romagna che regola il servizio di assistenza bagnanti previsto dagli obblighi discendenti dai titoli concessori a fini turistico ricreativi, ed in questo modo disporre anche un aggiornamento dei presidi sanitari delle postazioni di salvataggio;
- Vista** la nota della Regione Emilia-Romagna - in data 26 aprile 2023 con la quale l’Assessorato mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo e commercio ha espresso l’intenzione di non provvedere ad una modifica della propria

“Numero blu 1530” per l'emergenza in mare

In caso di pericolo per la salvaguardia della vita umana in mare chiama tempestivamente il numero gratuito **1530** oppure il numero gratuito **112** in caso di altra emergenza

Guardia Costiera di Rimini tel. 0541/50211-121



ordinanza balneare n. 1/2019 e ss.mm.ii. per la stagione in corso, rimettendo l'aggiornamento delle dotazioni di sicurezza del personale di salvamento alla disciplina delle ordinanze di sicurezza balneare emanate dagli Uffici Circondariali marittimi competenti;

- Vista** la Circolare del Ministero della Salute n. 18981-P-20 del 20.03.2012 in cui, con riferimento alla somministrazione di ossigeno da parte dei bagnini, si ritiene che sia *"...consentito a personale non medico, in assenza di un parere medico, somministrare ossigeno esclusivamente in situazioni di emergenza senza incorrere nell'esercizio abusivo della professione medica,..."* prescrivendo la necessaria disponibilità di un *"saturimetro arterioso"* tra gli strumenti di base per la gestione di tali emergenze;
- Visto** il dp. 26421 in data 26 Febbraio 2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il quale è stato evidenziato di aver sottoposto alle valutazioni del competente Ministero della Salute, la questione inerente all'utilizzo di bombole di ossigeno medicale per le relative determinazioni al riguardo;
- Viste** le indicazioni tecniche relative alla *"bambola di ossigeno ricaricabile"* fornite dal Direttore UOC Centrale Operativa 118 ed emergenza territoriale Romagna in data 05 aprile 2024;
- Vista** la nota in data 26 maggio 2023 dell'UOC Centrale Operativa 118 ed emergenza territoriale Romagna assunta a prot. n. 48723 dalla Direzione Marittima di Ravenna e condivisa dalla stessa a questa Autorità Marittima;
- Vista** la propria Ordinanza n. 39/2022 in data 17 maggio 2022 avente ad oggetto: *"Ordinanza di sicurezza balneare"* disciplinante l'esercizio delle attività balneari e l'uso del demanio marittimo come modificata dall'Ordinanza n. 62/2023 in data 28 giugno 2023;
- Vista** l'ordinanza n. 1/2019 della Regione Emilia Romagna avente titolo *"Ordinanza balneare"* e ss.mm.ii.;
- Valutate** le osservazioni formulate nel corso delle riunioni in premessa citate e delle successive comunicazioni pervenute;
- Ravvisata** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza dei bagnanti, nonché degli utenti in genere, posti in capo a questa Autorità marittima lungo il litorale del Circondario Marittimo di Rimini, che comprende il territorio costiero dei Comuni di Rimini (RN), Bellaria Igea-Marina (RN), Riccione (RN), Misano Adriatico (RN) e Cattolica (RN);
- Rilevata** l'indifferibile prioritaria occorrenza della materia nell'ottica della titolarità di una

"Numero blu 1530" per l'emergenza in mare

In caso di pericolo per la salvaguardia della vita umana in mare chiama tempestivamente il numero gratuito **1530**
oppure il numero gratuito **112** in caso di altra emergenza

Guardia Costiera di Rimini tel. 0541/50211-121



posizione di garanzia di livello generale su tutte le attività connesse alla salvaguardia della vita umana in mare, ai fini della tutela degli interessi collettivi afferenti la fruizione del mare da parte dell'utenza;

- Ritenuto** di dover adeguarsi, in ossequio al principio di sussidiarietà espressione di stretta contiguità funzionale dell'Amministrazione marittima, all'armonizzazione dei contenuti delle ordinanze circa la disciplina del servizio di salvamento;
- Vista** la Legge 8 luglio 2003 n. 172 "*Disposizioni per il riordino ed il rilancio della Nautica e del turismo nautico*", ed in particolare l'art. 8 secondo cui "*In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del Compartimento marittimo.*";
- Vista** la Circolare del Comando Generale prot. n. 09.01/30387 del 28.06.2005 ed il DP. 02.01.04/31678 del 30.03.2006, recanti linee di indirizzo per l'impiego delle moto d'acqua ai fini dell'assistenza ai bagnanti "*...quale utile integrazione ai mezzi nautici di tradizionale utilizzo.*";
- Vista** la Circolare del Comando Generale prot. n. 02.01.04/34660 del 07.04.2006, recante linee di indirizzo per la regolamentazione degli aspetti di sicurezza del servizio di salvamento, a cui uniformare le Ordinanze di Sicurezza balneare;
- Visto** la sentenza della Cassazione del 15/02/2011 n. 3713, "*...Pertanto, la norma dell'art.1164 del C.N., che sanziona l'inosservanza di disposizioni di legge o regolamento, e di provvedimenti legalmente dati dall'autorità competente in relazione all'uso del demanio marittimo, deve interpretarsi nel senso che la violazione sussiste anche nel caso di inottemperanza di prescrizioni imposte ai concessionari per la sicurezza, l'integrità o la salute delle persone fisiche.*";
- Vista** la Circolare del Comando Generale 40802 del 13.05.2013 inerente "*...l'opportunità di introdurre l'obbligo del nuotatore di munirsi del segnalamento previsto per l'attività subacquea o – in subordine – di indossare una calottina colorata per rendersi maggiormente visibile*";
- Vista** la Circolare del Comando Generale 91792 del 24.10.2013, inerente all'opportunità di un'azione di coordinamento fra le Autorità Marittime, affinché le Ordinanze di Sicurezza balneare "*...siano improntate ai principi di omogeneità ed univocità...*";

"Numero blu 1530" per l'emergenza in mare

In caso di pericolo per la salvaguardia della vita umana in mare chiama tempestivamente il numero gratuito **1530** oppure il numero gratuito **112** in caso di altra emergenza

Guardia Costiera di Rimini tel. 0541/50211-121



- Viste** le linee di indirizzo emanate dal Comando Generale per le stagioni estive (di cui, da ultimo, il dispaccio 62711 in data 28.05.2015) nelle quali si evidenzia, tra l'altro, la necessità di standardizzare i contenuti delle Ordinanze di sicurezza balneare, compatibilmente con le specificità locali;
- Vista** la propria Ordinanza n. 33/2022 in data 16.05.2022, "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario marittimo di Rimini";
- Vista** la propria Ordinanza n. 20/2017 in data 28.04.2017 avente ad oggetto "Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione" e ritenuto opportuno dover provvedere ad un aggiornamento della stessa ed all'integrazione delle prescrizioni attinenti la disciplina dei limiti di navigazione nel corso della Stagione balneare estiva – Periodo di balneazione, con le altre norme in materia di sicurezza della balneazione;
- Visti** il Decreto Legislativo n. 229 del 03 Novembre 2017, revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 Luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 Ottobre 2015, n. 167;
- Viste** le *Direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di razionalizzazione dei controlli di sicurezza di routine sulle unità da diporto* (di cui, da ultimo, la n. 143/2019), nelle quali si dispone, tra l'altro, che i Capi di Compartimento Marittimo provvedano ad emanare apposita Ordinanza di polizia marittima per disciplinare i limiti di navigazione rispetto alla *costa*, con particolare riferimento alla distanza dalla costa, oltre il limite della acque riservate ai bagnanti, entro la quale la navigazione deve svolgersi a velocità non superiore a 10 nodi e, comunque, con gli scafi in dislocamento;
- Visti** i Decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 01 settembre 2021 e del 06 aprile 2023, afferenti "Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne".
- Visti** gli articoli 30, 68, 81, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima - approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.

"Numero blu 1530" per l'emergenza in mare

In caso di pericolo per la salvaguardia della vita umana in mare chiama tempestivamente il numero gratuito **1530**
oppure il numero gratuito **112** in caso di altra emergenza

Guardia Costiera di Rimini tel. 0541/50211-121



328, con riferimento alle attribuzioni del Comandante del Porto e Capo del Circondario e le competenze previste dall'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n.172;

Ritenuto necessario aggiornare le disposizioni in materia di sicurezza della balneazione, al fine di garantire il sicuro svolgimento delle molteplici attività che durante la stagione balneare si espletano lungo il litorale di giurisdizione, coordinando ed armonizzando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime, in quanto direttamente connesse all'utilizzazione del demanio marittimo e modificare le vigenti norme in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di adeguarle alle esigenze emerse dalle indicazioni pervenute dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto nonché nel corso delle interlocuzioni citate;

ORDINA

CAPO I

NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione

1. La presente Ordinanza di sicurezza balneare disciplina le attività marittime, con particolare riferimento a quelle turistico-balneari, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.
2. Tutti gli aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e del periodo di attività balneare nonché degli orari e delle modalità di gestione delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti con provvedimenti emanati dalla Regione Emilia-Romagna e dai Comuni.
3. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, le date di avvio e di conclusione della stagione balneare e del periodo di attività balneare, nonché gli orari di apertura al pubblico delle strutture balneari sono stabilite con provvedimento della Regione Emilia-Romagna.
4. Salvo diversa e specifica indicazione, la presente Ordinanza si applica durante la **Stagione balneare estiva – Periodo di attività balneare** - così come determinato dalla Regione Emilia-Romagna e dai competenti Comuni rivieraschi, nel tratto di litorale compreso fra il Comune di Bellaria - Igea Marina e la foce del torrente Tavollo (Circondario Marittimo di Rimini), estremi inclusi (provincia di Rimini).

"Numero blu 1530" per l'emergenza in mare

In caso di pericolo per la salvaguardia della vita umana in mare chiama tempestivamente il numero gratuito **1530**
oppure il numero gratuito **112** in caso di altra emergenza

Guardia Costiera di Rimini tel. 0541/50211-121



Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente Ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

-.1. ASSISTENTE BAGNANTI (O BAGNINO DI SALVATAGGIO): persona fisica dotata di idoneo brevetto per mare, acque interne e piscina (M.I.P.) in corso di validità rilasciato o dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.) o dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.) ovvero da ogni altro soggetto giuridico all'uopo autorizzato e riconosciuto idoneo ai sensi delle norme vigenti.

-.2 COSTA BALNEABILE: tutto il litorale marino nell'ambito del territorio di giurisdizione, come sopra indicato, in cui non è vietata la balneazione.

-.3 ZONA DI MARE RISERVATA ALLA BALNEAZIONE: la zona di mare destinata esclusivamente alla balneazione come individuata, in termini spaziali e temporali, dal competente Servizio Regionale e dai competenti Comuni rivieraschi.

-.4 FASCIA DI RISPETTO: la fascia di mare, parallela alla linea di costa, seguente la *zona di mare riservata alla balneazione*, avente larghezza pari ad almeno 200 (duecento) metri ed il cui limite esterno non potrà essere, in ogni caso, ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalla linea di costa.

-.5 STABILIMENTO BALNEARE O STRUTTURA BALNEARE: esercizio con finalità turistico-ricreativa e/o commerciale posto su una area demaniale marittima - ovvero nella zona di rispetto quando rivolta alla fruizione del mare e della spiaggia - dove il concessionario, sia pubblico che privato, svolge attività ed offre servizi, anche a titolo gratuito, di tipo turistico-balneare nonché di tipo nautico (*balneazione con eventuale noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e/o cabine e/o spogliatoi, solarium, noleggio di natanti, nautica a vela e motore, attività sportive, ricettività alberghiera e similari, ecc.*), ovvero *elioterapica*, così come disposto dall'art. 5 dell'Ordinanza balneare n.1/2019 della Regione Emilia-Romagna e ss.mm.ii.;

-.6 COSTE NON BALNEABILI: le aree del litorale in cui è vietata la balneazione (*quali, elencazione non esaustiva, i porti e foci dei fiumi, le aree interdette all'accesso per motivi di sicurezza, zone dove viene esercitata l'acquacoltura o l'itticoltura, ecc...*);

-.7 DISTANZA DALLA COSTA: distanza rispetto al punto sul litorale geograficamente più vicino, indipendentemente dalla direzione, con esclusione delle barriere frangiflutto e dei pennelli di protezione della costa;

-.8 FRONTE MARE: distanza esistente, in linea retta, fra i punti lateralmente più esterni all'area demaniale marittima assentita in concessione ove ricade la *struttura balneare*.

-.9 PICCOLI NATANTI DA SPIAGGIA A PROPULSIONE MUSCOLARE: natante privo di motore o di qualsiasi altro sistema di propulsione o movimento diverso dalla forza umana

"Numero blu 1530" per l'emergenza in mare

In caso di pericolo per la salvaguardia della vita umana in mare chiama tempestivamente il numero gratuito **1530**
oppure il numero gratuito **112** in caso di altra emergenza

Guardia Costiera di Rimini tel. 0541/50211-121



(c.d. propulsione muscolare), tipo ad es. unità a remi, pattini, sandolini, canoe, kayak, pedalò ecc... (sono esclusi tutti i mezzi autopropulsi e le unità a vela o che utilizzano l'energia eolica per il movimento, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gli *scooter* acquatici, *jet*, propulsori acquatici e similari, *surf*, *kite-surf*, *wind-surf*, *foil*, *fly board*, *jetlev flyer*, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, *banana boats*, tavole a motore ed affini. Sono altresì esclusi gli scafi da canottaggio su cui i rematori sono rivolti verso poppa);

-.10 GALLEGGIANTI RICREATIVI: i galleggianti di lunghezza inferiore a 2,5 metri non omologati CE ai sensi della Direttiva 2013/53/UE nonché tutti gli altri galleggianti gonfiabili o rigidi, comprese le attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde, costruiti in serie di tipo non omologato CE ai sensi della Direttiva 2013/53/UE (esempio non esaustivo: SUP, canotti, materassini, tavole galleggianti, isole gonfiabili, ecc.). Il loro uso è da considerarsi attività balneare. Da tale definizione sono esclusi tutti i dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, gli ausili per il nuoto ed i galleggianti certificati come giocattoli che possono essere utilizzati esclusivamente secondo le indicazioni del produttore ed in ogni caso nel *limite delle acque sicure*;

-.11 UNITÀ DA DIPORTO A CONTROLLO REMOTO, per come definiti a mente dell'art. 27-bis del D.lgs. n.171/2005 e s.m.i.;

-.12 PATTINO/MOSCONE DI SALVATAGGIO: natante a remi opportunamente omologato in relazione alla navigazione effettivamente svolta, di colore rosso contraddistinto da scritte con caratteri ben visibili di colore bianco riportanti la dicitura "SALVATAGGIO-RESCUE", correlato delle dotazioni di cui al seguito;

-.13 CARTELLI INFORMATIVI E CARTELLI MONITORI: cartelli riportanti le disposizioni inerenti la disciplina delle attività nautico-balneari ed i relativi segnali previsti dalla presente Ordinanza e dalle Ordinanze della Regione Emilia-Romagna e dei comuni rivieraschi (es. cartelli indicanti il significato delle bandiere e delle boe, servizio salvamento, limiti acque sicure ed interdette, corridoi di lancio, ecc.). Prevedono, oltre alle diciture in lingua italiana, anche le relative traduzioni almeno in lingua inglese, francese e tedesca nonché nelle ulteriori altre lingue necessarie affinché il loro significato possa essere chiaramente compreso dall'utenza che frequenta la struttura balneare.

"Numero blu 1530" per l'emergenza in mare

In caso di pericolo per la salvaguardia della vita umana in mare chiama tempestivamente il numero gratuito **1530** oppure il numero gratuito **112** in caso di altra emergenza

Guardia Costiera di Rimini tel. 0541/50211-121



CAPO II

LIMITI DELLA NAVIGAZIONE

Articolo 3 – Ambito di applicazione

Le prescrizioni del presente Capo si applicano a tutte le acque marittime del Compartimento marittimo di Rimini, fermi restando i divieti, gli obblighi e le prescrizioni previste da ogni altra Ordinanza permanente o temporanea in materia.

Articolo 4 – Divieto di navigazione in prossimità della costa

Durante la **stagione balneare estiva – periodo di attività balneare** – come determinato dalla Regione Emilia-Romagna e dai Comuni costieri, lungo tutto il Compartimento marittimo di Rimini, zona di mare antistante il litorale compreso fra la foce dello scolo Tagliata e la foce del torrente Tavollo, è interdetta la navigazione a motore e/o a vela nel tratto di mare che si estende dalla battigia fino al limite esterno della *fascia di rispetto* (a non meno di 500 (cinquecento) metri dalla costa).

Articolo 5 – Disciplina della navigazione

1. Sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio a tutte le unità a vela o a motore, con qualsiasi sistema moto propulsivo, (*nonché tutti i galleggianti spinti o trainati direttamente o indirettamente da unità a motore*) nella zona di mare riservata alla balneazione e fino al limite esterno della *fascia di rispetto* (in ogni caso almeno a distanza inferiore a 500 metri dalla costa). I conduttori delle unità che sostano/ormeggiano/ancorano in prossimità del suddetto limite, adottano le misure necessarie affinché l'azione del vento e della corrente non causino l'ingresso nell'area vietata.

2. Sono esclusi dai divieti di cui al comma 1:

a) le unità navali militari e delle forze di polizia, le unità di soccorso ed i mezzi impegnati in servizio di campionamento delle acque ai fini della balneabilità nonché i mezzi impegnati in rilievi topo batimetrici per conto di Servizi e Agenzia regionali che siano chiaramente riconoscibili come tali, attraverso le previste insegne ben leggibili, in funzione delle esigenze strettamente connesse all'attività istituzionale in corso;

b) i *piccoli natanti da spiaggia a propulsione muscolare*, nei limiti dell'omologazione ai sensi della Direttiva 2013/53/UE, che dovranno comunque navigare a velocità ridotta ed adeguata alle circostanze, prestando massima attenzione ai bagnanti i quali avranno sempre diritto di precedenza, mantenendosi a sufficiente distanza per non arrecare loro fastidio o pericolo.

COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Protocollo Arrivo N. 15996/2024 del 16-05-2024
Allegato 1 - Class. 1.6 - Copia Documento

“Numero blu 1530” per l'emergenza in mare

In caso di pericolo per la salvaguardia della vita umana in mare chiama tempestivamente il numero gratuito **1530**
oppure il numero gratuito **112** in caso di altra emergenza

Guardia Costiera di Rimini tel. 0541/50211-121



Tali unità potranno essere utilizzate solo in ore diurne fino al limite esterno della *fascia di rispetto*, esclusivamente in condizioni meteomarine locali favorevoli e che non comportino il rischio di capovolgimento o di deriva o scarroccio verso il largo ovvero nei limiti dell'omologazione ai sensi della Direttiva 2013/53/UE.

c) le altre unità navali esclusivamente all'interno dei corridoi di lancio (se presenti e conformi a norma del seguente articolo 9).

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, all'interno della *zona di mare riservata alla balneazione e della fascia di rispetto*, la navigazione deve svolgersi con assoluta prudenza ed a distanza di sicurezza dai bagnanti presenti. Le unità navali adotteranno tutte le misure necessarie affinché il passaggio venga opportunamente segnalato.

4. Le moto d'acqua e similari (*aquascooter, jetlev flyer, jetsurf, jettfly, surfboard motorizzata, hyperfly, etc.*) hanno l'obbligo di navigare a non meno di 1000 (mille) metri di *distanza dalla costa*.

5. Nella zona di mare compresa tra il limite esterno della *fascia di rispetto* (500 (cinquecento) metri) ed i 1000 (mille) metri di distanza dalla costa, tutte le unità devono navigare con gli scafi in dislocamento ed a velocità non superiore ai 10 nodi, fatti salvi gli ulteriori limiti dettati dalle specifiche norme in materia "*Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne*". Sono escluse dalla presente prescrizione le unità di cui al comma 2, lett. a), con le precauzioni indicate nel medesimo articolo. In tale zona di mare, i conduttori di unità a motore dotate d'interruzione di arresto automatico del motore in caso di caduta in acqua del conduttore e/o similare sono obbligati ad impiegare detto dispositivo di sicurezza.

6. Le moto d'acqua e similari possono attraversare la fascia di mare compresa tra i 1000 (mille) metri e l'imbocco degli appositi ed autorizzati corridoi di lancio/atterraggio esclusivamente su rotte perpendicolari alla linea di costa, in dislocamento ed a velocità non superiore a 3 (tre) nodi.

7. L'attraversamento a motore e/o a vela della *fascia di rispetto* e della *zona di mare riservata alla balneazione* è consentito esclusivamente all'interno degli appositi ed autorizzati corridoi di lancio/atterraggio, con andatura ridotta al minimo e velocità non superiore a 3 (tre) nodi e, comunque, con scafo in dislocamento.

"Numero blu 1530" per l'emergenza in mare

In caso di pericolo per la salvaguardia della vita umana in mare chiama tempestivamente il numero gratuito **1530** oppure il numero gratuito **112** in caso di altra emergenza

Guardia Costiera di Rimini tel. 0541/50211-121



CAPO III
SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE

Articolo 6 – Segnalamenti nella Zona di mare riservata alla balneazione

1. All'interno della zona di mare riservata alla balneazione, i titolari delle strutture balneari e/o il soggetto che garantisce il servizio di salvamento in forma collettiva ed i Comuni per le spiagge libere (fatte salve le deroghe di cui al successivo articolo 14) assicurano l'apposizione dei segnalamenti previsti dalla presente ordinanza e dalle disposizioni emanate dalla Regione Emilia-Romagna.

Articolo 7 – Limite delle acque sicure

1. Il limite delle c.d. “**acque sicure**” per i non esperti nel nuoto, corrispondente alla distanza dalla costa dove il fondale raggiunge la profondità di 1,30 (uno,trenta) metri con l'alta marea ed in ogni caso non oltre la distanza massima di 50 (cinquanta) metri dalla linea battigia con l'alta marea, è segnalato mediante gavitelli o galleggianti di **colore bianco**, non collegati fra loro, ben visibili affioranti almeno 40 (quaranta) centimetri sulla superficie del mare, posti parallelamente alla linea di costa, a distanza non superiore a 50 (cinquanta) metri l'uno dall'altro ed in corrispondenza delle estremità del fronte mare. I gavitelli/galleggianti sono saldamente ancorati al fondo mediante strumenti che non creino ostacolo o pericolo all'utenza.

Se il fronte mare è compreso fra 50 e 100 (cinquanta e cento) metri, la segnalazione è realizzata con un numero minimo di tre gavitelli equidistanti.

È fatto divieto di utilizzare sagole galleggianti per il collegamento fra i gavitelli ed il corpo morto e fra gli stessi gavitelli.

Alternativamente all'apposizione dei gavitelli il *limite delle acque sicure* può essere segnalato con appositi pali infissi sul fondale ed affioranti per almeno 1,5 metri sopra il livello del mare con l'alta marea, non collegati tra di loro, sul cui vertice sia posta una sfera di colore bianco. La parte affiorante dei suddetti segnali deve essere di colore bianco.

Il significato dei gavitelli bianchi (ovvero dei segnali infissi sul fondo) è inserito negli appositi *cartelli monitori* multilingue di cui all'articolo 17, con la seguente dicitura: “**Gavitelli di colore bianco: limite acque sicure (profondità -1,30 mt di fondale)**”.

COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Protocollo Arrivo N. 15996/2024 del 16-05-2024
Allegato 1 - Class. 1.6 - Copia Documento

“Numero blu 1530” per l'emergenza in mare

In caso di pericolo per la salvaguardia della vita umana in mare chiama tempestivamente il numero gratuito **1530**
oppure il numero gratuito **112** in caso di altra emergenza

Guardia Costiera di Rimini tel. 0541/50211-121



Articolo 8 – Divieti ed obblighi a carico dei bagnanti

1. Fermi restando i divieti fissati dalle Ordinanze Regionali e dei Comuni rivieraschi nonché i divieti fissati con l'Ordinanza n. 33/2022 di questa Capitaneria di porto, la balneazione è inoltre vietata, per tutto l'anno solare:

a) all'interno dei porti e fino a 150 (centocinquanta) metri misurati dall'imboccatura e dai fanali di ingresso in tutte le direzioni, nonché nella zona di mare antistante il porto di Rimini;

b) fuori dai porti, in prossimità di punti d'ormeggio, passerelle, moli fissi o galleggianti, (se utilizzati per l'attracco di unità navali di qualsiasi natura) e dagli scivoli/rampe/scali di alaggio (durante l'utilizzo), per una distanza di 50 (cinquanta) metri dalle strutture;

c) nelle rade/zone di ancoraggio;

d) a meno di 300 (trecento) metri dalle navi alla fonda;

e) all'interno dei corridoi di lancio/atterraggio conformi ed opportunamente segnalati;

f) a meno di 20 (venti) metri dalle unità che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 5, comma 2, lett. a);

g) in corrispondenza delle foci dei fiumi, dei torrenti, dei canali e degli insediamenti industriali che prelevano/scaricano acqua in mare, per un raggio di 50 (cinquanta) m dagli stessi. Le foci e i punti di prelievo/scarico sono opportunamente segnalati, rispettivamente dal Comune e dai titolari degli insediamenti, attraverso cartellonistica monitoria multilingue, posta in prossimità dell'inizio e della fine del divieto;

h) a meno di 200 (duecento) metri da impianti di itticoltura e mitilicoltura;

i) in prossimità delle scogliere frangiflutti e delle opere poste a difesa della costa presenti lungo *la costa*;

j) in tutte le altre zone di mare permanentemente o temporaneamente interdette con apposita ordinanza delle autorità comunali o di altra autorità competente ai sensi della normativa vigente.

2. I nuotatori, fuori dalle zone di mare riservate alla balneazione, devono utilizzare i segnalamenti previsti per le attività subacquee (bandierina segna-sub di cui all'art.130 del DPR 1639/68 e s.m.i. o di tipo Alfa del Codice Int.le Segnali '69) o indossare una cuffietta da nuoto ad alta visibilità di colore rosso/arancione o similare.

3. La balneazione fuori dalla *zona di mare riservata alla balneazione* con mezzo nautico in appoggio è consentita a distanza non superiore a 25 (venticinque) metri dall'unità. L'unità di appoggio issa apposita bandierina segna-sub (conforme all'art.130 del DPR 1639/68 e s.m.i. o di tipo Alfa del Codice Int.le Segnali '69) visibile a 360°. Le altre unità si terranno a distanza

"Numero blu 1530" per l'emergenza in mare

In caso di pericolo per la salvaguardia della vita umana in mare chiama tempestivamente il numero gratuito **1530**
oppure il numero gratuito **112** in caso di altra emergenza

Guardia Costiera di Rimini tel. 0541/50211-121



non inferiore a 100 (cento) metri, a guisa delle previsioni di cui all'art. 91 del DM 146/2008 e s.m.i..

4. La balneazione con i *galleggianti ricreativi* è consentita solo in ore diurne, all'interno della zona di mare riservata alla balneazione ed esclusivamente in condizioni meteomarine locali favorevoli che non comportino il rischio di capovolgimento o di deriva o scarroccio verso il largo.

Articolo 9 - Corridoi di lancio

1. I corridoi di lancio sono aree di mare che si estendono perpendicolarmente alla *costa*, riservate al transito delle unità attraverso la zona riservata alla balneazione e la *fascia di rispetto*.

2. I corridoi di lancio/atterraggio devono avere le caratteristiche previste dall'Ordinanza n. 33/2022 di questa Capitaneria di porto.

3. Le unità percorrono i corridoi di lancio esclusivamente per raggiungere la zona di mare ove è consentita la navigazione o per rientrare a terra. La navigazione è effettuata con la massima prudenza, a lento moto e, per le unità a motore, con velocità non superiore a 3 nodi e, comunque con scafo in dislocamento. Inoltre i conduttori di unità a motore dotate d'interruttore di arresto automatico del motore in caso di caduta in acqua del conduttore e/o similare sono obbligati ad impiegare detto dispositivo di sicurezza.

4. È fatto divieto di ormeggio/ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio ed esternamente agli stessi, ai relativi gavitelli di segnalazione. È consentita la sosta all'interno per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco/sbarco in sicurezza delle persone dirette/provenienti da terra.

5. L'onere di installare i corridoi di lancio grava in capo ai seguenti soggetti, previa acquisizione del necessario titolo autorizzativo/concessorio:

- a) *titolari di strutture balneari*, se effettuano attività di noleggio/locazione di qualsiasi natante e imbarcazione (ad esclusione dei *piccoli natanti da spiaggia*) o uso di unità d'appoggio per i praticanti di immersioni subacquee, a scopo sportivo o ricreativo;
- b) titolari di autorizzazione per attività di trasporto passeggeri, noleggio/locazione di qualsiasi natante e imbarcazione (ad esclusione dei piccoli natanti come definiti all'art. 2 c. 8) o diving da/per spiagge, per finalità turistiche.

Rimangono fermi gli obblighi ed i divieti previsti dall'Ordinanza n. 33/2022 in data 16.05.2022, citata in premessa.

"Numero blu 1530" per l'emergenza in mare

In caso di pericolo per la salvaguardia della vita umana in mare chiama tempestivamente il numero gratuito **1530** oppure il numero gratuito **112** in caso di altra emergenza

Guardia Costiera di Rimini tel. 0541/50211-121



CAPO IV

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO

Articolo 10 - Servizio di salvamento - generalità

1. I *titolari di strutture balneari* e i Comuni nelle spiagge libere (fatte salve le deroghe di cui all'articolo 14) hanno l'obbligo di assicurare il servizio di salvamento, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico nel rispetto dei tempi e delle modalità determinati dalla Regione Emilia-Romagna e/o dai competenti Comuni.
2. I titolari delle strutture balneari che si avvalgono del servizio di salvamento in modalità collettiva strutturato secondo specifico "Piano di salvamento collettivo" non sono esentati dalla responsabilità derivante dall'obbligo di garantire il servizio di salvamento previsto dalle ordinanze della Regione Emilia-Romagna e dai Comuni nonché dai titoli concessori. Prima di aprire al pubblico la struttura balneare, il titolare si assicura che il servizio di salvamento sia attivo.
3. Il "Piano di salvamento collettivo" deve essere valutato dal Comune per verificarne la rispondenza alle vigenti Ordinanze regionali e comunali in materia e successivamente trasmesso all'Autorità Marittima completo di dettagliati elaborati grafici utili ad individuare l'esatta posizione delle postazioni di salvataggio e la ripartizione nonché i dati ed i recapiti del responsabile dell'organizzazione del servizio.
4. In caso di operazioni di soccorso effettuate dagli *assistenti bagnanti* dipendenti, il responsabile del servizio di salvamento collettivo o il *titolare della struttura balneare* informano senza ritardo la competente Capitaneria di Porto dell'evento, con il mezzo disponibile più rapido. In caso di redazione di rapporto di incidente (cfr. annesso) a cura dell'assistente bagnanti, lo stesso viene trasmesso all'Autorità Marittima senza ritardo e comunque entro le 24 ore successive all'attività resa.
5. Il responsabile del servizio collettivo di salvamento organizza il servizio in modo da garantire la massima collaborazione tra gli assistenti bagnanti in tutte le situazioni di intervento.
6. Ad integrazione del servizio di salvamento ordinario, di cui ai commi precedenti, è possibile organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica, un servizio di salvataggio che preveda l'impiego di unità cinofile munite di idoneo brevetto. Il servizio di salvataggio mediante unità cinofile è effettuato dalla coppia conduttore-cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetto di assistente bagnanti. L'attivazione e le modalità di erogazione del servizio di cui al presente comma sono

COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Protocollo Arrivo N. 15996/2024 del 16-05-2024
Allegato 1 - Class. 1.6 - Copia Documento

"Numero blu 1530" per l'emergenza in mare

In caso di pericolo per la salvaguardia della vita umana in mare chiama tempestivamente il numero gratuito **1530**
oppure il numero gratuito **112** in caso di altra emergenza

Guardia Costiera di Rimini tel. 0541/50211-121



preventivamente comunicate all'Autorità Marittima, al Comune ed all'Azienda Sanitaria competente, che hanno facoltà di dettare, all'uopo, specifiche prescrizioni.

7. Il servizio di salvamento è assicurato, inoltre, per ogni piscina presente all'interno della struttura balneare, con personale diverso da quello addetto al salvamento in mare, secondo le modalità dettate dalla Regione Emilia-Romagna e/o dall'autorità competente. Se la piscina è chiusa al pubblico, i *titolari delle strutture balneari* curano che ne sia precluso l'accesso in maniera idonea ed opportunamente segnalato all'utenza, fatti salvi gli ulteriori adempimenti previsti dalle vigenti normative applicabili.

Articolo 11 - Servizio di salvamento - assistenti bagnanti

1. Gli **assistenti bagnanti** non possono essere distolti dal servizio svolto, non possono essere impiegati in altre mansioni o in luoghi diversi da quelli di competenza. Ogni postazione è sempre vigilata da almeno un *assistente bagnanti*. L' *assistente bagnanti* ricopre una posizione di garanzia ai fini della tutela dei bagnanti del tratto di litorale di sua competenza fermo restando l'obbligo di intervento anche in aree diverse qualora a conoscenza di situazioni di pericolo per l'incolumità dei bagnanti.

2. Ciascun **assistente bagnanti** dovrà disporre delle seguenti dotazioni individuali, pronte all'uso, costituite da:

a) una maglietta/canotta con la scritta "SALVATAGGIO" (dall'anno 2025, integrata anche con la dicitura RESCUE), di colore rosso e con lettere di altezza proporzionata di colore in contrasto, affinché sia possibile la lettura a distanza non inferiore ai 25 (venticinque) metri, sempre indossata dal bagnino durante il servizio;

b) un fischietto di tipo approvato modello Lifejacket Whistle EN 394 o superiore a tre camere indipendenti, ben udibile a non meno di 300 (trecento) metri di distanza, sempre indossato dal bagnino durante il servizio;

c) una maschera subacquea con *snorkel*;

d) un paio di pinne da salvamento (o mezze pinne).

Articolo 12 - Postazioni degli assistenti ai bagnanti – caratteristiche e dotazioni

1. Le postazioni degli assistenti bagnanti sono realizzate, a cura del responsabile del servizio di salvamento collettivo o dei titolari delle strutture balneari su idonee piattaforme di protezione dagli agenti atmosferici e di osservazione, ben sopraelevate e collocate in prossimità della battigia ed in modo tale da permettere la completa visibilità dell'intero specchio acqueo di competenza. Dette postazioni devono essere opportunamente

"Numero blu 1530" per l'emergenza in mare

In caso di pericolo per la salvaguardia della vita umana in mare chiama tempestivamente il numero gratuito **1530**
oppure il numero gratuito **112** in caso di altra emergenza

Guardia Costiera di Rimini tel. 0541/50211-121



contraddistinte e/o numerate, nonché georeferenziate con coordinate del sistema WGS'84, per una più rapida ed oggettiva individuazione, in caso di necessità. L'area tra la battigia e la postazione di salvataggio deve essere lasciata permanentemente libera da ogni impedimento all'accesso al mare.

2. Le postazioni di salvataggio, di colore ben visibile e riportanti su tutti i lati la scritta, ben leggibile e con tinta in contrasto, "SALVATAGGIO-RESCUE" sono munite di apposito pennone sul quale possano essere issate le bandiere sotto indicate, in modo che siano chiaramente visibili da ogni punto del litorale e dello specchio acqueo antistante nel raggio di almeno 300 (trecento) metri, a cura degli **assistenti bagnanti** o su disposizione del titolare della struttura balneare e/o del responsabile del servizio collettivo o dell'autorità:

- a) **BANDIERA BIANCA**, ben visibile ad almeno 300 (trecento) metri di distanza: indicante la regolare attivazione della postazione;
- b) **BANDIERA ROSSA**, ben visibile ad almeno 300 (trecento) metri di distanza: da esporre in caso di balneazione pericolosa per qualsiasi motivo, fra cui le condizioni meteo-marine. In caso di utilizzo della bandiera rossa vengono, inoltre, emanati avvisi con gli altoparlanti (se presenti) o con il megafono in dotazione all'*assistente bagnanti*.
- c) **DOPPIA BANDIERA ROSSA**, composta da due bandiere rosse poste verticalmente una sopra l'altra, ben visibili ad almeno 300 (trecento) metri di distanza, da esporre in caso di temporanea assenza dell'assistente bagnanti per cause di forza maggiore o per le altre ragioni previste dalle norme regionali. In tale ultimo caso, durante l'orario di apertura dello stabilimento, è obbligo del titolare della struttura balneare darne ampia divulgazione agli utenti attraverso idonei diffusori sonori mediante il seguente avviso al momento in cui viene esposto il segnale: "ASSENZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO – LA BALNEAZIONE È SCONSIGLIATA".

In caso di esposizione dei seguenti segnali:

- **Bandiera rossa**, che segnala balneazione pericolosa per presenza di pericolo generico o avverse condizioni meteo-marine, vige il divieto di noleggio/locazione di natanti da diporto e piccoli natanti da spiaggia, mosconi, pedalò, tavole a vela e simili;
- **Doppia bandiera rossa**, che segnala che la balneazione sconsigliata causa assenza del servizio di salvamento, vige il divieto di noleggio/locazione di natanti da diporto e piccoli natanti da spiaggia, mosconi, pedalò, tavole a vela e simili.

Le attività che svolgono servizio di locazione e noleggio di natanti che garantiscano un servizio di assistenza appositamente dedicato, come previsto dall'Ordinanza n. 33/2022 di questa Autorità Marittima, possono valutare la prosecuzione del noleggio e locazione anche in assenza di servizio di salvataggio collettivo, previa debita valutazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza necessarie.

"Numero blu 1530" per l'emergenza in mare

In caso di pericolo per la salvaguardia della vita umana in mare chiama tempestivamente il numero gratuito **1530** oppure il numero gratuito **112** in caso di altra emergenza

Guardia Costiera di Rimini tel. 0541/50211-121



3. In caso di assenza dell'assistente bagnanti per cause di forza maggiore, il responsabile del servizio di salvamento e/o il titolare della struttura balneare deve ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio di salvataggio, provvedendo ad issare immediatamente la doppia bandiera rossa e ad avvisare i bagnanti presenti a mezzo di appositi avvisi sonori, sino alla piena ripresa del servizio di salvataggio.

4. La postazione dell'assistente bagnanti deve essere dotata – a cura dei titolari degli stabilimenti balneari o, in caso di servizio di salvataggio collettivo, a cura del rappresentante dell'associazione che organizza il servizio – delle seguenti dotazioni, che devono essere mantenute in stato di piena efficienza:

1. un binocolo di tipo nautico con ottica almeno 7x50;
2. un pallone di ventilazione autoespansibile con reservoir per ossigeno;
3. bombola monouso o bombola ricaricabile di ossigeno con sistema di riduzione di pressione e raccordo di collegamento con pallone di ventilazione autoespansibile;
4. maschera facciale con valvola unidirezionale per ventilazione artificiale (tecnica bocca-maschera);
5. 4 (quattro) cannule orofaringee di varia misura (2 adulto e 2 bambino);
6. un defibrillatore automatico o semiautomatico, la cui presenza presso la postazione deve essere segnalata con l'apposito cartello, secondo lo standard ILCOR (*International Liaison Committee On Resuscitation*) o equivalente;
7. un saturimetro – pulsossimetro certificato, (con due set di batterie di ricambio);
8. bandiere di segnalazione previste dal precedente punto, mantenute sempre in buono stato per il debito utilizzo e piena visibilità;
9. un dispositivo impiegato per recupero pericolanti "rescue can" o "rescue tube";
10. un megafono (dall'anno 2025 con potenza di almeno 50w), ben udibile ad almeno 300 (trecento) metri di distanza, resistente a polvere ed umidità ed avente elevata intelligibilità della voce;
11. un idoneo natante a remi, di colore rosso, recante sulle fiancate la scritta "SALVATAGGIO-RESCUE" di colore bianco ben leggibile, posizionato direttamente sulla battigia o, comunque, in modo tale che una sola persona sia in grado, all'occorrenza, di vararlo tempestivamente a mano. Nel caso il litorale non permetta una collocazione idonea, il mezzo è posizionato direttamente in acqua. Il natante a remi deve essere dotato ed equipaggiato con le seguenti "dotazioni di sicurezza minime da tenere a bordo" durante la prestazione del servizio:
 - a) sempre armato con scalmiere e remi idonei al regolare utilizzo;

"Numero blu 1530" per l'emergenza in mare

In caso di pericolo per la salvaguardia della vita umana in mare chiama tempestivamente il numero gratuito **1530** oppure il numero gratuito **112** in caso di altra emergenza

Guardia Costiera di Rimini tel. 0541/50211-121



- b) salvagente anulare di tipo approvato, munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri ed, in via facoltativa, due cinture di salvataggio individuali di tipo omologato;
- c) un mezzo marinaio o gaffa;
- d) una idonea ancora munita di sagola galleggiante di idonea lunghezza, con galleggiante posto all'estremità di essa.

Fermo restando l'armamento del natante a remi e la consistenza delle su indicate dotazioni di sicurezza minime da tenere costantemente a bordo di esso, la valutazione circa il mantenimento a bordo dello stesso di ulteriore dotazione supplementare durante la prestazione del servizio è rimessa al prudente apprezzamento dell'assistente bagnanti, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo marine, distanza dalla costa del pericolante, caratteristiche dei luoghi per la presenza di scogliere o di altre strutture, ecc.

Il natante a remi di cui sopra, non deve essere in alcun caso destinato ad altri usi.

In relazione al sito di espletamento del servizio (da bordo del natante e/o presso la postazione sopraelevata a terra), ciascuna delle dotazioni indicate al presente articolo, deve in ogni tempo essere mantenuta in condizione di pronta disponibilità e di immediato utilizzo da parte dell'assistente ai bagnanti.

12. È data facoltà al concessionario/gestore di utilizzare una moto d'acqua quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopraindicato. Tale facoltà è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
- apposita comunicazione al Capo del Circondario Marittimo di Rimini da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua, (per il litorale dei Comuni di Bellaria-Igea Marina/Riccione/Misano Adriatico/Cattolica, la predetta comunicazione andrà inoltrata per il tramite degli Uffici Locali Marittimi di riferimento);
 - titolarità di patente nautica in capo al conduttore di moto d'acqua;
 - presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
 - la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi, e deve recare la scritta "SALVATAGGIO-RESCUE" in colore in contrasto e ben leggibile;
 - la moto d'acqua deve essere provvista di barella con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonee al recupero/trasporto;

"Numero blu 1530" per l'emergenza in mare

In caso di pericolo per la salvaguardia della vita umana in mare chiama tempestivamente il numero gratuito **1530** oppure il numero gratuito **112** in caso di altra emergenza

Guardia Costiera di Rimini tel. 0541/50211-121



- la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata, è posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di:
 - dispositivo di retromarcia;
 - interruttore di arresto automatico del motore, in caso di caduta in acqua del conduttore;
 - pinne, coltello e cima di traino con moschettoni;
 - stacco di massa di scorta;
 - fischiello, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora e apparato radio di comunicazione VHF/FM marino.
- Il conduttore e l'assistente bagnanti imbarcati sulla moto d'acqua devono indossare:
 - casco protettivo di tipo di quelli prescritti dalla Federazione Italiana Motonautica;
 - cintura di salvataggio, di tipo approvato UNI EN ISO 12402 o superiore.

Nel caso di presenza di una moto d'acqua, la valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per l'intervento di salvataggio è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile del servizio di salvamento, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo marine, distanza dalla costa del pericolante, presenza di bagnanti, caratteristiche dei luoghi per la presenza di scogliere o di altre strutture, ecc. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

Al di fuori degli interventi di salvataggio, per la partenza e l'arrivo da e per la battigia, i conduttori delle moto d'acqua sono tenuti ad utilizzare i corridoi di lancio/atterraggio posizionati, nel rispetto delle prescritte autorizzazioni, in prossimità delle torrette di salvataggio;

13. E' promossa la sperimentazione di sistemi di ausilio al recupero degli assistenti bagnanti e delle persone soccorse in condizioni marine avverse, quali i rulli di salvataggio con almeno 300 (trecento) metri di idonea sagola galleggiante da poter essere fissati sulla terra ferma. Ogni organizzazione del servizio collettivo di salvataggio predisporrà almeno due postazioni dotate di tali strumenti, da impiegare sempre a discrezione, secondo le proprie valutazioni tecnico-professionali del caso. Al termine della stagione estiva il responsabile di ciascun servizio collettivo di salvamento avrà cura di relazionare a questa Capitaneria di porto sugli esiti della sperimentazione effettuata;

"Numero blu 1530" per l'emergenza in mare

In caso di pericolo per la salvaguardia della vita umana in mare chiama tempestivamente il numero gratuito **1530** oppure il numero gratuito **112** in caso di altra emergenza

Guardia Costiera di Rimini tel. 0541/50211-121



14. E' promossa ogni attività di sperimentazione di nuove attrezzature di ausilio al salvamento opportunamente contraddistinte dalla dicitura ben visibile "salvataggio-rescue", tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: droni aerei per il rilascio di dotazioni di soccorso, droni nautici per il trasporto di dotazioni o il recupero dei pericolanti, rescue board, tavole a motore, ecc... Prima dell'avvio dell'attività di sperimentazione, il responsabile del servizio di salvamento definirà con questa Capitaneria di porto le modalità di utilizzo dell'attrezzatura e, a fine stagione balneare estiva, farà conoscere gli esiti della sperimentazione per trarne eventuali indirizzi di "best practice".

Articolo 13 – Obblighi specifici in capo agli assistenti bagnanti

1. L'assistente bagnanti, fatti salvi gli obblighi in capo al responsabile del servizio collettivo di salvamento ed ai titolari delle strutture balneari, rispetta le seguenti prescrizioni, rispondendo personalmente delle violazioni:

- a) staziona nelle aree di competenza: sulla postazione, sulla battigia o, in mare, sul pattino di salvataggio, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli precedenti;
- b) porta sempre con sé, se si allontana dalla postazione di salvataggio per motivi connessi al servizio, il rescue can o il rescue tube o il salvagente anulare;
- c) posiziona le dotazioni di cui al presente Capo IV in modo tale che siano immediatamente disponibili nei luoghi previsti dalla presente Ordinanza e cura che il mezzo nautico adibito al soccorso sia armato, opportunamente posizionato e dotato delle attrezzature previste;
- d) issa le bandiere sul pennone della postazione con le modalità di cui al presente Capo IV.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 – Obblighi e facoltà dei Comuni costieri sulle spiagge libere

1. I Comuni costieri assicurano sulle spiagge libere (costa balneabile, art.2, pt. 2), il servizio di salvamento con le modalità di cui al Capo IV ed appongono le segnalazioni previste dalla presente ordinanza.
2. I Comuni che non garantiscono il servizio di salvamento e la segnalazione delle zone di mare riservata alla balneazione ovvero il limite delle acque sicure, provvedono all'apposizione di idonei cartelli monitori multilingue (art. 2 pt. 13) riportanti i seguenti avvisi:

"Numero blu 1530" per l'emergenza in mare

In caso di pericolo per la salvaguardia della vita umana in mare chiama tempestivamente il numero gratuito **1530**
oppure il numero gratuito **112** in caso di altra emergenza

Guardia Costiera di Rimini tel. 0541/50211-121



ATTENZIONE

- *balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio.*
 - *limite acque interdette alla navigazione non segnalato.*
 - *limite acque sicure (profondità 1,30 metri) non segnalato.*

I Comuni hanno l'obbligo di verificare periodicamente l'integrità della segnaletica monitoria nel corso della stagione balneare provvedendo, se necessario, al ripristino/sostituzione della stessa.

3. I Comuni hanno facoltà di installare corridoi di lancio sulle spiagge libere.

4. I Comuni curano l'apposizione di idonea segnaletica per avvisare dei divieti di cui al Capo III (foce di fiumi e torrenti; pericoli in prossimità delle coste a picco, corridoi di lancio, ecc.).

Articolo 15 – Ulteriori prescrizioni

1. Le persone fisiche e/o giuridiche e/o Enti pubblici titolari ovvero responsabili di condotte di prelievo/scarico di acque già autorizzate sono tenuti a:

- Attuare le più adeguate misure di prevenzione ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità nonché collocare cartelli monitori in più lingue e segnalamenti indicanti la presenza della condotta e, in particolare, della presa di aspirazione d'acqua, evidenziando la pericolosità del sito e provvedendo ad apporre idonea griglia protettiva all'imboccatura della citata presa d'aspirazione qualora ne sia sprovvista;
- Segnalare opportunamente la zona di prelievo/scarico con accorgimenti idonei a tenere ad adeguata distanza i bagnanti, avendo cura di sottoporla a verifica giornaliera ed a manutenzione;
- Qualora in alcune zone retrostanti tratti di spiaggia in concessione e/o spiaggia libera risultino realizzate opere di canalizzazione di acque, i competenti Comuni devono adottare ogni più adeguata misura tesa alla regolare regimazione delle stesse, al fine di evitare il convogliamento delle acque negli arenili e specchi acquei circostanti.

Articolo 16 – Derghe

1. La Capitaneria di Porto di Rimini potrà, in casi particolari, su motivata e documentata richiesta e previa valutazione circa il mantenimento delle condizioni di sicurezza, concedere deroghe all'applicazione della presente ordinanza.

“Numero blu 1530” per l'emergenza in mare

In caso di pericolo per la salvaguardia della vita umana in mare chiama tempestivamente il numero gratuito **1530** oppure il numero gratuito **112** in caso di altra emergenza

Guardia Costiera di Rimini tel. 0541/50211-121



Articolo 17 - *Obbligo di affissione e segnalazione*

1. La presente Ordinanza deve essere esposta all'ingresso delle *strutture balneari* e delle strutture destinate alla nautica da diporto (quali marina, porti turistici, centri di insegnamento del diporto, ecc.), in formato 70x100 cm.

2. Presso ogni postazione di salvataggio ed all'ingresso di ogni *struttura balneare* sono affissi, *cartelli informativi e cartelli monitori* in almeno quattro lingue (italiano/inglese/francese/tedesco nonché in ogni altra lingua necessaria affinché il loro contenuto possa essere compreso dalla clientela che frequenta la *struttura balneare*) che indichino con evidenza i numeri di telefono per le emergenze, i periodi e gli orari in cui è garantito il servizio di salvataggio ed il significato dei segnali galleggianti e delle bandiere di segnalazione previsti dalla presente Ordinanza e dalle Ordinanze regionali e comunali, con le diciture di seguito elencate:

- Bandiera bianca: (con rappresentazione grafica a colori del segnale) tempo buono e regolare attivazione della postazione di salvamento;
- Bandiera rossa: (con rappresentazione grafica a colori del segnale) balneazione sconsigliata per pericolo generico o avverse condizioni meteo-marine e divieto di noleggio/locazione di natanti da diporto e piccoli natanti da spiaggia, mosconi, pedalò, tavole a vela e simili;
- Doppia bandiera rossa: (con rappresentazione grafica a colori del segnale). Balneazione sconsigliata a causa assenza del servizio di salvamento. Divieto di noleggio/locazione di natanti da diporto e piccoli natanti da spiaggia, mosconi, pedalò, tavole a vela e simili.

Articolo 18 - *Sanzioni*

1. I contravventori delle norme di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso illecito, saranno puniti a norma dell'art. 53 del Codice della Nautica da Diporto (D.lgs. n°171 del 18/07/2005 e s.m.i.), nonché ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174, e 1231 del Codice della Navigazione e, per quanto applicabile, ai sensi del D. Lgs. n° 4/2012 del 09/01/2012 in materia di pesca.

Articolo 19 - *Entrata in vigore*

1. La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente ed abroga la precedente Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 39/2022 e s.m.i. (Ordinanza n. 62/2023) e l'Ordinanza n. 20/2017 citate in premessa. La sua pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Rimini nonché attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale

"Numero blu 1530" per l'emergenza in mare

In caso di pericolo per la salvaguardia della vita umana in mare chiama tempestivamente il numero gratuito **1530** oppure il numero gratuito **112** in caso di altra emergenza

Guardia Costiera di Rimini tel. 0541/50211-121



www.guardiacostiera.gov.it/rimini La presente Ordinanza sarà inoltre affissa all'albo dei Comuni costieri Rimini, Bellaria – Igea Marina, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica.

Ogni eventuale richiamo a “Ordinanza di sicurezza balneare” trascritto sulla segnaletica monitoria esistente, e non ancora aggiornata, si intende riferito alla presente Ordinanza.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giorgia CAPOZZELLA
(documento sottoscritto digitalmente ex Dlgs 82/05)

COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Protocollo Arrivo N. 15996/2024 del 16-05-2024
Allegato 1 - Class. 1.6 - Copia Documento

“Numero blu 1530” per l'emergenza in mare

In caso di pericolo per la salvaguardia della vita umana in mare chiama tempestivamente il numero gratuito **1530** oppure il numero gratuito **112** in caso di altra emergenza

Guardia Costiera di Rimini tel. 0541/50211-121



Annesso all'ordinanza di sicurezza balneare 2024 emanata dalla Capitaneria di porto di Rimini

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI A CURA DEL PERSONALE DI SALVAMENTO

STRUTTURA BALNEARE: _____	
SPIAGGIA LIBERA: _____	
COMUNE / LOCALITA': _____	
DATA ED ORA INTERVENTO	
LUOGO INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Mare – distanza battigia metri... <input type="checkbox"/> _____
STATO DEL TEMPO	<input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> CATTIVO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO
STATO DEL MARE	<input type="checkbox"/> CALMO <input type="checkbox"/> POCO MOSSO <input type="checkbox"/> MOSSO <input type="checkbox"/> AGITATO
RECAPITI MALCAPITATO Comune.....Stato TEL.....	GENERALITA' DEL MALCAPITATO _____ _____
ESTREMI EVENTUALI TESTIMONI	
TIPO E CAUSA INCIDENTE <input type="checkbox"/> TRAUMA (INDICARE PARTE DEL CORPO) <input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> SVENIMENTO <input type="checkbox"/> CONGESTIONE <input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO <input type="checkbox"/> DOLORE AL (INDICARE PARTE DEL CORPO) <input type="checkbox"/> MAL DI TESTA	<input type="checkbox"/> MEDUSA <input type="checkbox"/> PUNTURA DI PESCE <input type="checkbox"/> PUNTURA DI INSETTO <input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> CRISI DI PANICO <input type="checkbox"/> EMORRAGIA <input type="checkbox"/> CONVULSIONI <input type="checkbox"/> ALTRO..... INDICARE CAUSA QUALORA POSSIBILE: _____
AZIONI ADOTTATE:	EVENTUALI SOGGETTI INTERVENUTI: <input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> 118 <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare.....)
ANNOTAZIONI EVENTUALI (ad es. presenza ostacoli, buche sul fondale...)	
ESTREMI IDENTIFICAZIONE ASSISTENTE OPERANTE (generalità personali e dati del brevetto di salvamento)	firma del compilatore, anche ai fini del consenso alla trattazione dei dati personali/sensibili

COMUNE DI MISANO ADRIATICO
 Protocollo Arrivo N. 15996/2024 del 16-05-2024
 Allegato 1 - Class. 1.6 - Copia Documento

"Numero blu 1530" per l'emergenza in mare

In caso di pericolo per la salvaguardia della vita umana in mare chiama tempestivamente il numero gratuito **1530**
oppure il numero gratuito **112** in caso di altra emergenza

Guardia Costiera di Rimini tel. 0541/50211-121

